



Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 29-09-2012

ORIGINALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 4 MAGGIO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Settembre alle ore 09:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
COMANDULLI CAMILLO LUIGI	X			FIORI PIETRO ENRICO		X
ARILLOTTA CARMELO	X			LISE' LEONE ARMANDO	X	
BOCCHIOLA ANGELO	X			LUCINI ANGELO LUIGI	X	
BOSIO MAURO		X		MALLAI ANDREA	X	
CAMOZZI ROBERTO	X			MARCHESI FEDERICO		X
DE LUCA MARCO	X			MICHELETTI STEFANO	X	
DONDONI LIA	X			SPADARI PAOLO MARIA	X	
DUSI GIAMPALMIRO	X			TOMASETTI CHIARA	X	
FIORI ILARIA	X					

TOTALE N.

14 PRESENTI

3 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. FAUSTO RUGGERI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMILLO LUIGI COMANDULLI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 4 MAGGIO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 4 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e il bilancio pluriennale 2012/2014;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale N. 38 in data 9 maggio 2012, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG esercizio finanziario 2012;

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del settore economico finanziario;

PREMESSO che con Deliberazione Consiliare n.22 del 04/05/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Regolamento dell'imposta municipale propria.

RITENUTO OPPORTUNO modificare alcune parti del Regolamento alla luce di alcune precisazioni effettuate dal Ministero Economia e finanze in ordine all'impossibilità del Comune di esercitare la facoltà di restringere il campo di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto tale facoltà era prevista in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) dall'articolo 59, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, non più richiamato dalle norme relative all'imposta municipale propria (IMU).

Infatti, l'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come riformulato ad opera dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, nel confermare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di IMU si riferisce esclusivamente all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e non anche all'articolo 59 del medesimo decreto.

Pertanto, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare generale di cui al predetto articolo 52, l'Ente locale non può escludere o limitare l'applicazione di ipotesi di esenzione previste dalla legge, come nel caso di esenzione in favore degli enti non commerciali.

RILEVATO, altresì, che nel caso in cui il Comune intenda esercitare la facoltà di esonerare dall'imposta municipale propria le ONLUS, deve attenersi al rispetto dell'articolo 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, il quale stabilisce che i Comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. In tal caso, pertanto, l'esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 136, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

RILEVATO, infine, che nell'attività di recupero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10

del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si darebbe luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera € 12,00.

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto procedere all'effettuazione delle seguenti modifiche:

Riformulare l'articolo 1 – Oggetto - stralciando l'articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e mantenendo esclusivamente l'articolo 52 - nel seguente modo:

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del D.L. 16/2012.

Riformulare l'articolo 9 del Regolamento dell'imposta municipale propria anche nel titolo, nel seguente modo:

Art. 9. - Esenzione O.N.L.U.S. -

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S.
2. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Riformulare l'articolo 13 nel seguente modo:

Art. 13 – Attività di recupero.

Nell'attività di recupero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera € 12,00.

Ritenuto, altresì, di confermare il presente regolamento in tutte le altre parti.

VISTO lo statuto del Comune di Castelleone;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge 78/2010, convertito con Legge 122/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con N. dieci voti favorevoli, voti contrari nessuno e N. quattro astenuti (consiglieri Arillotta, Lisè, Mallai e Tomasetti) espressi per alzata di mano, su N. quattordici consiglieri presenti e N. dieci consiglieri votanti (scomputati i consiglieri astenuti);

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente le premesse del presente atto;
- 2) di modificare per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate il Regolamento dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione C.C. n.22 del 4 maggio 2012 nel seguente modo:

Riformulare l'articolo 1 – Oggetto - nel seguente modo:

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Dlgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del D.L. 16/2012.

Riformulare l'articolo 9 del Regolamento dell'imposta municipale propria nel seguente modo:

9. Esenzione O.N.L.U.S. -

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S.
2. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Riformulare l'articolo 13 nel seguente modo:

Art. 13 – Attività di recupero.

Nell'attività di recupero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera € 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quanto l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera € 12,00.

- 3) di confermare il presente regolamento in tutte le altre parti.
- 4) di dare atto che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione dell'imposta.
- 5) di dare atto che il responsabile del Procedimento è Zucchi Saveria Maria Teresa – Responsabile del Settore Economico finanziario
- 6) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. dodici voti favorevoli, voti contrari nessuno e N. due astenuti (consiglieri Arillotta e Mallai) espressi per alzata di mano, su N. quattordici consiglieri presenti e N. dodici consiglieri votanti (scomputati i consiglieri astenuti);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

IL PRESIDENTE
CAMILLO LUIGI COMANDULLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castelleone,

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENCHI MARIA ROSA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI